

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3810

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAMMONE, ORLANDI, MIGLIASSO, PALLANTI, PEDRAZZI  
CIPOLLA, MASINI, PELLEGGI, CAPECCHI, BEVILACQUA,  
ANGELONI, SANNA**

*Presentata il 12 aprile 1989*

Modifiche all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e agli articoli 2 e 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per l'estensione ai genitori adottanti di alcuni benefici previsti in materia di diritto alla tutela della maternità

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crescita consistente del numero delle adozioni sia nazionali che internazionali e i problemi connessi con l'inserimento del minore nella famiglia adottante pongono questioni di vasta portata, che riguardano sia il diritto del minore ad avere una famiglia che possa accoglierlo ed amarlo con serenità, sia quello dei genitori a vivere con tranquillità una scelta per cui si richiede disponibilità affettiva, economica, di tempo.

Se si considera l'adozione come una scelta di maternità e paternità che supera il dato biologico e privilegia quello dei

rapporti affettivi, si comprende allora come sia giusto superare il riferimento al dato meramente fisiologico, legato alla gravidanza e al puerperio, per privilegiare la particolare condizione psicologica che si trovano a vivere le madri e i padri che hanno scelto di adottare un bambino.

Già l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, estende alle lavoratrici che abbiano adottato dei bambini o li abbiano avuti in affidamento preadottivo — se il bambino non ha superato i 6 anni di età — il diritto di astensione obbligatoria dal lavoro per tre mesi a decorrere dall'effettivo ingresso del minore nella fa-

miglia, con lo stesso trattamento economico di cui all'articolo 4 della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971.

A distanza di dodici anni dall'entrata in vigore della legge n. 903 del 1977 e di diciotto anni dalla legge n. 1204 del 1971, in virtù soprattutto dei mutamenti legislativi intervenuti in materia di diritto di famiglia e ancora di più delle nuove concezioni relative ai diritti dei minori, e della realtà nuova delle adozioni, specie internazionali, che coinvolgono minori fino a quattordici anni di età, è necessario rivedere la normativa vigente.

La prima considerazione da cui parte la presente proposta di legge è la necessità di elevare il limite di età entro il quale siano possibili le astensioni dal lavoro dei genitori adottivi portandolo dai sei ai quattordici anni. Infatti, la realtà delle adozioni, specie internazionali, è tale che sono sempre più numerosi i casi di minori adottati proprio di età superiore ai sei anni e che maggiore è l'età del minore, tanto più grande è l'impegno dei genitori per superare le difficoltà inerenti all'inserimento del minore nella famiglia e nella società. Ci sembra giusto fissare il limite a quattordici anni, poiché a quell'età la stessa legge 4 maggio 1983, n. 184, riconosce al minore una maturità che gli consente di decidere sulla sua stessa adozione e quindi la capacità di autodeterminarsi. Per quanto riguarda le assenze dal lavoro, per la malattia del minore, consentite dalla legge n. 903 del 1977 fino al compimento del terzo anno di età del bambino, riteniamo di dover estendere tale limite al sesto anno, in virtù delle considerazioni fin qui svolte, relative al bisogno di maggiore attenzione del minore adottato, ma anche dell'osservazione attenta dei mutamenti intervenuti nella mentalità e nel costume degli uomini e delle donne, che assegnano nuovo significato al lavoro di cura e familiare.

La seconda considerazione discende dal riconoscimento delle difficoltà che derivano alla donna lavoratrice e all'uomo

lavoratore a stabilire quel rapporto necessario con il minore adottato prima dell'ingresso nella famiglia. Infatti, qualora il minore sia di nazionalità straniera, il più delle volte si richiede alla coppia adottante una permanenza nel Paese d'origine del minore, necessaria sia al disbrigo delle formalità di legge, sia a stabilire un indispensabile rapporto tra adottanti e adottato tale da ridurre al minimo le difficoltà derivanti al minore dall'inserimento in una famiglia e in un Paese diverso da quello d'origine. Ma anche in caso di adozione di un minore italiano viene richiesto alla coppia adottante di instaurare un rapporto con il minore, per lo più ospitato in istituto, prima del suo ingresso nella famiglia.

Da ciò discende la necessità di assicurare alla lavoratrice che abbia in corso una procedura di adozione o di affidamento preadottivo gli stessi diritti previsti dagli articoli 2 e 4 della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971. Poiché nella materia della adozione tali diritti sono volti non a tutelare la salute della madre ma all'instaurarsi di un rapporto affettivo che ha implicazioni particolari rispetto alla filiazione naturale, si ritiene opportuno estendere le stesse facoltà anche al padre lavoratore che, in alternativa alla madre, intende avvalersene.

La presente proposta di legge consta di 3 articoli. All'articolo 1 si prevede l'innalzamento del limite di età del minore che dà diritto all'astensione dal lavoro per la lavoratrice adottante, estendendo tale diritto, in alternativa, anche al padre lavoratore.

All'articolo 2 si prevede il divieto di licenziamento per la lavoratrice (o il lavoratore) adottante così come previsto dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

All'articolo 3 si prevede di estendere il diritto di cui all'articolo 4 della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 anche alla lavoratrice (o al lavoratore) adottante, e consistente nel divieto di licenziamento per coloro che hanno in corso una procedura di affidamento preadottivo o di adozione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

« ART. 6 — 1. Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, possono avvalersi del diritto di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria, purché il minore non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento il quattordicesimo anno di età.

2. Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui al primo comma dell'articolo 7, entro un anno dall'effettivo ingresso del minore nella famiglia, sempreché il medesimo non abbia superato i 14 anni di età, nonché del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso articolo, durante la malattia del minore di età inferiore a sei anni.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in alternativa, anche al padre lavoratore ».

## ART. 2.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti i seguenti:

« Le lavoratrici che abbiano in corso una procedura di affidamento preadottivo o di adozione non possono essere licenziate a decorrere dalla comunicazione del tribunale per i minorenni con la quale si instaura un effettivo rapporto tra gli

adottanti ed il minore e per tutto l'anno successivo all'ingresso del bambino nella famiglia.

Lo stesso divieto si applica al padre lavoratore, qualora ricorrano le ipotesi previste dai commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e quando sia il lavoratore ad avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nonché dall'articolo 4-*bis* della presente legge ».

### ART. 3.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto il seguente:

« ART. 4-*bis* — 1. Le lavoratrici che abbiano in corso una procedura di adozione ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, possono avvalersi della facoltà dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *a*) e del relativo trattamento economico a far data dalla comunicazione con cui si avvia un rapporto tra l'adottante e il minore, fino al provvedimento di affidamento preadottivo o di adozione, per un periodo comunque non superiore ai due mesi.

2. La stessa facoltà è accordata al lavoratore adottante in alternativa e quando ricorrano le ipotesi di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ».